

Pene sostitutive (delle pene detentive di breve durata) e misure alternative alla detenzione

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi

Pene sostitutive (delle pene detentive di breve durata):

Sono state introdotte dall'art. 53 della Legge 689/81 e sono: la **semidetenzione**, la **libertà controllata** e la **pena pecuniaria**.

Art. 55 L. 689/81 "*Semidetenzione*": è la misura sostitutiva della pena detentiva fino a un anno e comporta che il condannato debba trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti penitenziari, il divieto di detenere a qualsiasi titolo arma da fuoco, la sospensione della patente di guida ecc.

Art. 56 L. 689/81 "*Libertà controllata*": è la misura sostitutiva per le pene detentive fino a sei mesi e comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo i casi di studio e/o lavoro), obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno negli uffici di pubblica sicurezza ecc.

La "*pena pecuniaria*" è invece la sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a tre mesi.

Per la sostituzione occorre inoltre che il colpevole si trovi in una particolare condizione soggettiva (art. 59 L. 689/81) e che ci sia il fondato motivo per ritenere che lo stesso si astenga per il futuro dal commettere altri reati.

I presupposti sono: la pena in concreto irrogata dal Giudice e, sulla base dell'articolo 60 (L. 689/81) la sostituzione non è ammessa per alcuni tipi di reati. L'articolo 59 ha stabilito che non è ammessa per i rei che siano stati condannati a 2 anni di reclusione e abbiano commesso il reato nei cinque anni dalla precedente condanna e per quanti siano stati condannati due volte per reati della stessa indole.

Misure alternative alla detenzione

Sono state introdotte dalla **Legge 354/1975** di riforma dell'Ordinamento Penitenziario. Con l'introduzione di tali misure, l'Ordinamento ha inteso valorizzare la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) agevolando le cd. misure alternative che si prefiggono lo scopo della risocializzazione del reo in società.

Le misure alternative sono:

- **affidamento in prova al servizio sociale** (**art. 47**): il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato in prova al Servizio sociale fuori dall'Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Una particolare forma di tale misura è l'affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti. Se quindi, la pena detentiva viene inflitta nel limite di quattro anni e deve essere eseguita nei confronti di soggetti dipendenti da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, che abbiano in corso un programma di recupero o che hanno intenzione di prendervi parte, gli interessati possono chiedere, **in qualsiasi momento**, l'applicazione di tale misura). La misura è revocata se il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della prova);

- **semilibertà** (**art. 48**): il detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi o che abbia scontato almeno la metà della pena, può trascorrere parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive. E' prevista la revoca della misura se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall'Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;

- **liberazione anticipata** (art. 54): il detenuto che prova di aver partecipato attivamente nell'opera di rieducazione, può ottenere la riduzione di gg. 45 per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata);

- **detenzione domiciliare** (**art. 47 ter**): il detenuto condannato alla pena della reclusione non superiore a 4 anni e all'arresto, può ottenere di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, se si tratta: - di donna incinta o che allatti o che abbia una prole di età inferiore a 5 anni; - di persona in gravi condizioni di salute; - di persona di età superiore a 60 anni se inabile anche parzialmente; - di minore degli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

E' prevista la revoca di tale misura sia quando il comportamento del soggetto ne rende impossibile la prosecuzione sia quando vengono a cessare le condizioni previste dalla norma (art. 47 *ter*).

Dopo la Sentenza della Corte Cost.le 350/1993, la detenzione domiciliare può essere concessa al padre condannato, in caso di morte della madre condannata, che conviva con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante).

La L. 251/2005 (ex Cirielli) ha apportato modifiche alla misura alternativa della detenzione domiciliare prevedendone l'applicazione per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore e ciò quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il reo commetta nuovamente altri reati. La modifica introdotta dalla Legge Cirielli non si applica ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata e ai condannati di cui all'art. 4 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

La detenzione domiciliare sostituisce la pena detentiva per quanti abbiano compiuto i settanta anni e non siano stati giudicati delinquenti abituali, di professione o per tendenza e che non siano stati mai condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p. (recidiva).

La L. 4/2001 (di versione del DL 341/2000) ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza, nel prevedere l'applicazione di tali pene, ai fini della verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, può consentire l'utilizzo di strumenti tecnici rinviando alla disciplina prevista dall'art. 275 *bis* c.p.p. relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L. 354/1975 - Art. 47-ter (Detenzione domiciliare)

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espia nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ((ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette)), quando trattasi di:

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; (65)
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.

1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.